

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

25.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 18 LUGLIO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CROLLALANZA**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modificazioni al Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, che disciplina lo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione. (<i>Modificato dal Senato</i>) (1440-B)	389
PRESIDENTE - HIVER, <i>Relatore</i> .	
Norme espropriative per la costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia. (<i>Modificato dal Senato</i>) (1441-B)	389
BETTI, <i>Relatore</i> .	
Modifica degli articoli 74, 81 e 82 del Regolamento per la Milizia nazionale della strada (1480)	390
D'ANNUNZIO, <i>Relatore</i> .	
Modificazioni alla legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500, sulla costituzione dell'Ente Autonomo del porto di Napoli (1497)	390
LOJACONO LUIGI, <i>Relatore</i> - DE MARSANICH, <i>Sottosegretario di Stato per le comunicazioni</i>	390

La riunione comincia alle 10.40.

(Sono presenti il Ministro dei Lavori pubblici, Gorla, ed i Sottosegretari di Stato per le comunicazioni, Jannelli e De Marsanich).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Carretto, Cavallazzi, Chiesa, Lembo, Lojacono Giuseppe, Ra-

botti, Vaselli Romolo; è assente per mobilitazione il Consigliere nazionale Klinger; è assente giustificato il Consigliere nazionale Pezuto.

RAMPONE, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, che disciplina lo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione. (*Modificato dal Senato*) (1440-B)

PRESIDENTE avverte che la Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni del Senato ha apportato alcune modificazioni di pura forma agli articoli 1, 2, 3 e 6.

HIVER, *Relatore*, non ha nulla da osservare.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli modificati dal Senato.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge nel nuovo testo. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Norme espropriative per la costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia. (*Modificato dal Senato*) (1441-B)

BETTI, *Relatore*, osserva che la Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni del Senato ha soppresso l'ultimo comma

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dell'articolo unico e ha formulato un secondo articolo del seguente tenore:

« La presente legge ha effetto dal 1° settembre 1940-XVIII e cesserà di avere vigore con l'ultimazione dei lavori e con la definizione totale delle pratiche espropriative rientranti nei compiti del cessato Ufficio speciale con sede in Palermo, istituito con Regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1696 ».

PRESIDENTE. Si è voluta fare una precisazione.

Pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge nel nuovo testo. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modifica degli articoli 74, 81, 82 del Regolamento per la Milizia nazionale della strada. (1480)

D'ANNUNZIO, *Relatore*, premesso che l'articolo 1° della legge 8 giugno 1931-IX, n. 836, estende alla Milizia della strada il trattamento giuridico stabilito per la Milizia forestale e che le norme di cui a questo articolo dovranno coordinarsi in un Regolamento promosso dal Ministero dei lavori pubblici, osserva che la modifica degli articoli 74, 81 e 82 del Regolamento per la Milizia nazionale della strada si propone non soltanto di meglio ragguagliare il sistema delle promozioni degli ufficiali di questa specialità ai sistemi in vigore nelle altre Forze armate dello Stato, ma anche di seguire un criterio di più rigorosa selezione, perchè possa esser consentito ai più meritevoli di aspirare alla promozione. L'articolo 74, attualmente in vigore, prescrive che le promozioni hanno luogo nella proporzione di due terzi ad anzianità e di un terzo a scelta. Viceversa, con la modifica proposta, si segue il criterio inverso, e cioè le promozioni si effettuano nella proporzione di due a scelta ed uno ad anzianità.

Agli articoli 81 e 82 si chiariscono i criteri di avanzamento rispettivamente da capo manipolo a centurione e da centurione a seniore.

Il provvedimento è pienamente giustificato e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE avverte che il Governo ha proposto di far precedere l'articolo 1 dal seguente nuovo articolo:

« L'articolo 63 del Regolamento per la Milizia nazionale della strada, emanato in applicazione della legge 8 giugno 1931-IX, n. 836,

ed approvato con Regio decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554, è sostituito dal seguente:

Permanenza minima nei vari gradi. — La permanenza minima in ciascun grado di ufficiale indispensabile per poter conseguire la promozione al grado superiore è di:

4 anni per il grado di capo manipolo (3 anni per gli ufficiali nominati nella specialità anteriormente al 1° luglio 1941-XIX);

6 anni per il grado di centurione (4 anni per gli ufficiali nominati nella specialità anteriormente al 1° luglio 1941-XIX);

3 anni per i gradi successivi ».

(È approvato).

Pone in discussione gli articoli.

(Si approva l'articolo 1, che diventa 2).

PRESIDENTE. All'articolo 2, comma ultimo, il Governo ha proposto di sopprimere le parole: « non appena entrano nel primo sesto del rispettivo ruolo ».

(L'articolo 2, che diventa 3, è approvato così modificato. Si approvano anche gli articoli 3 e 4, che diventano 4 e 5).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500, sulla costituzione dell'Ente Autonomo del porto di Napoli. (1497)

LOJACONO LUIGI, *Relatore*, nota che la legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Napoli, all'articolo 22 prevede che siano preposti alla direzione di alcuni servizi, ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto o funzionari civili dello Stato, da collocarsi fuori ruolo. La legge non contempla però l'assunzione alla presidenza dell'Ente di ufficiali o di funzionari civili. Ora, per rispondere alle molteplici esigenze del momento eccezionale, il Ministero ha creduto opportuno di far assumere la presidenza dell'Ente da un ufficiale generale in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto. Per sanare tale situazione di fatto, il disegno di legge prevede che se è nominato presidente dell'Ente un funzionario, civile o militare dello Stato, egli deve essere collocato fuori ruolo.

Esiste però un divario fra la dizione dell'articolo 22 della legge istitutiva dell'Ente, in cui si dice che gli ufficiali e i funzionari civili « saranno collocati fuori ruolo », e la modifica apportata all'articolo 7 in esame, dove si dice

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che il funzionario, civile o militare, « potrà essere collocato fuori ruolo ». Si è voluto, in sostanza, rendere facoltativo per il presidente il collocamento fuori ruolo.

DE MARSANICH, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*, non avrebbe nulla in contrario a rendere anche per il presidente obbligatorio il collocamento fuori ruolo; ma senza dubbio la formula: « potrà essere collo-

cato fuori ruolo » offre maggiore libertà di azione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati nel testo ministeriale).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 11.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Modificazioni al Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, che disciplina lo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione. (1440-B)

ART. 1.

L'articolo 28 del Regolamento allegato A) al Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è modificato come appresso:

« Nei casi di inabilità permanente derivante da infortuni sul lavoro, qualora l'agente rimanga in servizio, anche se adibito ad altre mansioni, e conservi lo stipendio o paga che percepiva prima dell'infortunio, la rendita liquidatagli in applicazione del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, deve essere versata per intero all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale od alla Cassa speciale di previdenza cui l'agente appartiene, per essere destinata, con i relativi interessi, alla liquidazione di un supplemento di pensione differita all'epoca della cessazione dal servizio o della morte dell'agente.

« Qualora l'agente infortunato rimanga in servizio con uno stipendio o paga inferiori a quelli che percepiva prima dell'infortunio, sulla intera rendita, liquidata in applicazione dell'anzidetto Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, viene prelevata e corrisposta all'interessato la quota di rendita equivalente alla riduzione apportata alla sua retribuzione e per la eventuale rimanenza si applica la disposizione del comma precedente.

« In tale caso, l'accertamento del trattamento economico dell'agente titolare della rendita d'infortunio deve essere fatto ad ogni variazione della rendita conseguente da peggioramento o miglioramento delle condizioni fisiche dell'infortunato, in seguito alle visite di revisione previste dal citato Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765. In tale accertamento non deve tenersi conto delle variazioni salariali determinate da motivi non riferibili all'infortunio.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano a coloro che al momento della liquidazione della rendita sono agenti di ruolo, compresi gli agenti stabili *ad personam*.

« Con decreto da emanarsi di concerto tra i Ministeri delle finanze, delle comunicazioni e delle corporazioni saranno stabiliti i criteri per la determinazione della pensione suppletiva da liquidarsi all'agente, o, in caso di morte, in favore di coloro che hanno diritto al trattamento di reversibilità secondo le norme che disciplinano il trattamento di previdenza dell'agente ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 14 del Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è modificato come segue:

« I nuovi statuti e le aggiunte e modificazioni che in prosieguo si rendessero necessarie debbono essere approvate con decreto del Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro delle comunicazioni ».

ART. 3.

All'articolo 54 dell'allegato A al Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è aggiunta la seguente disposizione:

« I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati.

« I componenti il Consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo ».

ART. 4.

All'articolo 5 dell'allegato B) al Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è aggiunta la seguente disposizione:

« Presso le Commissioni amministrative delle Casse di soccorso aventi un numero di

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

iscritti superiore ai 200 agenti è istituito un Collegio di sindaci in numero di tre, dei quali due nominati dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed uno da quello delle Corporazioni ».

ART. 5.

L'articolo 7 dell'allegato B) al Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è così modificato :

« La Commissione delibera con l'intervento di almeno... componenti.

« Rientra nelle sue attribuzioni la funzione di vigilanza sul servizio di contabilità e cassa, di cui al precedente articolo 4, la compilazione e l'approvazione delle situazioni semestrali, di cui al successivo articolo 8, ed il rendiconto annuale, nonchè la nomina dei sanitari per l'accertamento delle malattie e per la cura degli agenti e delle persone della loro famiglia conviventi ed a carico.

« Le retribuzioni dei sanitari sono a carico della Cassa soccorso ».

ART. 6.

Allo schema di statuto tipo per le Casse di soccorso del personale, allegato B) al Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è aggiunto un nuovo articolo, n. 21, contenente la seguente disposizione:

« In caso di scioglimento della Cassa di soccorso, per cessazione dell'attività della Azienda presso la quale è istituito il sodalizio, i fondi costituenti il patrimonio della Cassa sono ripartiti tra gli iscritti al momento dello scioglimento del sodalizio, in proporzione dell'anzianità di servizio e dello stipendio o paga che ciascun partecipante percepiva alla detta epoca.

« In caso di fusione di aziende ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, dovrà procedersi, nei modi di cui all'articolo 14 del Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, alla unificazione delle Casse soccorso, istituite presso le aziende fuse, e alla conseguente unificazione dei fondi di riserva relativi ».

ART. 7.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 13 dell'allegato B) al Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148.

ART. 8.

Gli statuti delle Casse di soccorso, approvati alla pubblicazione della presente legge, si intendono, di diritto, modificati in conformità dei precedenti articoli.

Norme espropriative per la costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia. (1441-B)

ART. 1.

Le stime compilate dal Circolo ferroviario d'ispezione di Palermo e successivamente dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Palermo, allo scopo di determinare le indennità da offrirsi ai proprietari, ai sensi dell'articolo 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per le espropriazioni rese necessarie in dipendenza della costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia, equivalgono, per tutti gli effetti dell'articolo 48 della detta legge, alla perizia di cui all'articolo 32 della legge stessa, ogni qualvolta siano state redatte in base a stati di consistenza compilati con le modalità dell'articolo 176 del testo unico approvato dal decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° settembre 1940-XVIII e cesserà di avere vigore con l'ultimazione dei lavori e con la definizione totale delle pratiche espropriative rientranti nei compiti del cessato Ufficio speciale con sede in Palermo, istituito con Regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1696.

Modifica degli articoli 63, 74, 81, 82 del Regolamento per la Milizia nazionale della strada. (1480)

ART. 1.

L'articolo 63 del Regolamento per la Milizia nazionale della strada, emanato in applicazione della legge 8 giugno 1931-IX, n. 836, ed approvato con Regio decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554, è sostituito dal seguente:

« *Permanenza minima nei vari gradi* ». — La permanenza minima in ciascun grado di ufficiale indispensabile per poter conseguire la promozione al grado superiore è di:

4 anni per il grado di Capo Manipolo (3 anni per gli ufficiali nominati nella Specialità anteriormente al 1° luglio 1941-XIX);

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

6 anni per il grado di Centurione (4 anni per gli ufficiali nominati nella Specialità anteriormente al 1° luglio 1941-XIX);

3 anni per i gradi successivi.

ART. 2.

L'articolo 74 del Regolamento per la Milizia nazionale della strada emanato in applicazione della legge 8 giugno 1931-IX, n. 836, ed approvato con Regio decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554, è sostituito dal seguente:

« *Precedenza nelle promozioni* ». — Nei ruoli e per i gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta e ad anzianità, le promozioni si effettuano intercalando i pari grado già iscritti nel quadro a scelta a quelli iscritti nel quadro ad anzianità nella proporzione di due a scelta ed uno ad anzianità, incominciando dalla scelta.

ART. 3.

L'articolo 81 del Regolamento per la Milizia nazionale della strada emanato in applicazione della legge 8 giugno 1931-IX, n. 836, ed approvato con Regio decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554, è sostituito dal seguente:

« *Avanzamento da capo manipolo a centurione* ». — L'avanzamento da Capo manipolo a Centurione avviene per un terzo ad anzianità senza esami di idoneità e per due terzi a scelta per titoli ed esami fra coloro che si trovino iscritti nel rispettivo quadro di avanzamento.

Sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta e possono concorrere agli esami a domanda, per tre volte, previo parere favorevole del Comandante la Milizia nazionale della strada, i Capi manipolo compresi nei primi due terzi dei posti del grado dichiarati ottimi o buoni con punti tre da almeno due anni, che abbiano non meno di tre anni di anzianità di grado calcolati alla data stabilita per la presentazione agli esami.

Apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, su proposta del Comando Milizia nazionale della strada, stabilirà i programmi degli esami e le altre modalità.

La Commissione speciale di cui all'articolo 54, deciderà in modo inappellabile sulla

idoneità o meno dei candidati all'ammissione agli esami a scelta facoltativa.

Gli ufficiali che abbiano superato gli esami a scelta facoltativa conseguono il diritto alla promozione solamente per l'anno in corso nella proporzione di cui all'articolo 74.

ART. 4.

L'articolo 82 del Regolamento per la Milizia nazionale della strada emanato in applicazione della legge 8 giugno 1931-IX, n° 836, ed approvato con Regio decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554, è sostituito dal seguente:

« *Avanzamento da Centurione a Seniore* ». — L'avanzamento da Centurione a Seniore avviene a scelta facoltativa, per titoli ed esami e ad anzianità per soli esami, tra i Centurioni compresi nei primi due terzi dei posti del rispettivo grado con modalità analoghe a quelle per le promozioni dei Capi manipolo, salvo le varianti nei riguardi dei programmi di esami.

Gli esami a scelta facoltativa precedono quelli di idoneità.

I candidati che abbiano superato gli esami a scelta facoltativa, sono dispensati da quelli di idoneità, che saranno invece sostenuti da chi non abbia superato i primi.

ART. 5.

La presente legge ha vigore dal 1° luglio 1941-XIX.

Modificazioni alla legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500, sulla costituzione dell' Ente Autonomo del porto di Napoli. (1497)

ART. 1.

L'articolo 7 della legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500, è così modificato:

Il presidente dell'Ente è nominato con decreto reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri.

Egli dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Vice presidente di diritto è il direttore marittimo di Napoli. Egli coadiuva il presidente; in caso che questi sia assente od impedito, lo sostituisce, esercitandone tutte le funzioni.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il presidente dell'Ente deve risiedere a Napoli; a lui sarà corrisposta, sul bilancio dell'Ente, una indennità annua, nella misura che sarà fissata dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Se è nominato presidente dell'Ente un funzionario, civile o militare dello Stato, egli potrà essere collocato fuori ruolo.

L'Ente deve, in tal caso, rimborsare allo Stato la spesa inerente al trattamento economico, al lordo delle ritenute, di cui fruisce il funzionario statale e deve inoltre versare all'Erario una quota non inferiore al 10 per cento dello stipendio, a titolo di contributo per il trattamento di quiescenza.

ART. 2.

L'articolo 23 della legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500, è così modificato:

Il Governo del Re ha in ogni tempo la facoltà di sciogliere, per gravi motivi, sentito il parere del Consiglio di Stato, l'amministrazione dell'Ente, affidandola ad un commissario Regio.

Se la carica di commissario regio è affidata ad un funzionario, civile o militare, dello Stato, si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due commi dell'articolo 7.

